

ORDINE DEI MEDICI E DEGLI ODONTOIATRI DI FIRENZE

VADEMECUM - QUESITI - CIRCA L'APPLICAZIONE DELL'ART. 5 “MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO SANITARIO DEL VACCINO ANTI COVID-19 PER I SOGGETTI INCAPACI RICOVERATI PRESSO STRUTTURE SANITARIE ASSISTITE” DEL DECRETO-LEGGE 5 GENNAIO 2021 , N. 1 “ULTERIORI DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19”.

L'art. 5 del DECRETO-LEGGE 5 gennaio 2021, n.1, prevede che sono abilitati a prestare il consenso informato:

1. gli interessati da soli in caso siano capaci (a prescindere da problemi fisici quali cecità, problemi motori o altro da risolversi con modalità alternative quali audio-registrazioni o a mezzo di interpreti);
2. interessati in caso di limitazione della capacità naturale assistiti da amministratore di sostegno, tutore o curatore;
3. l'amministratore di sostegno e tutore in caso di sostituzione necessaria nelle scelte mediche stabilite nei decreti di nomina o decreti integrativi successivi;
4. il fiduciario designato dalla persona (articolo 4 della legge 22 dicembre 2017, n. 219);
5. i direttori sanitari o i responsabili medici delle strutture e in loro assenza i direttori sanitari delle ASL o i delegati di questi ultimi, in caso di:
 - A. incapacità naturale degli interessati privi di sostegno e tutela
 - B. irreperibilità dell'amministratore di sostegno o tutore (sia nel caso non siano stati nominati, sia qualora non siano in alcun modo reperibili per almeno 48 ore).

Quindi, in estrema sintesi, i responsabili delle strutture dovranno orientarsi distinguendo quattro casi:

a) Soggetto capace (anche con amministratore di sostegno): il consenso va chiesto al soggetto

[VEDI MODULO CONSENSO di cui alle “*Raccomandazioni per l'organizzazione della campagna vaccinale contro SARS-CoV/COVID-19 e procedure di vaccinazione*” redatte dal

Ministero della Salute e inviate con nota Prot. n. 42164 del 24/12/2020, che riportano in allegato la

documentazione per il consenso informato redatta dal Gruppo di Lavoro dell'Osservatorio buone pratiche sulla sicurezza nella sanità di Age.Na.S.]

b) Soggetto incapace al quale è già nominato tutore/amministratore di sostegno: va contattato il tutore o l'amministratore di sostegno che esprimeranno il consenso ai sensi dell'art. 5 comma 1 del DL 1/2021.

Vanno verificate le DAT e sentiti i familiari e se tutti concordano si procede a vaccinazione con semplice comunicazione al dipartimento di prevenzione sanitaria competente per territorio.

Se il tutore/ads è irreperibile per 48 ore sono il direttore sanitario, o il responsabile medico della struttura in cui l'interessato è ricoverato o, in difetto, il direttore sanitario dell'ASL o suo delegato, che devono procedere nell'espressione del consenso (vedi punto c)

c) Soggetto incapace privo di tutore/ads (o tutore/ads irreperibile), ma con familiari/parenti reperibili e disponibili: il direttore sanitario, o il responsabile medico della struttura in cui l'interessato è ricoverato o, in difetto, il direttore sanitario dell'ASL o suo delegato, devono procedere nell'espressione del consenso documentando che il soggetto è incapace di esprimere il consenso.

Va accertato che il trattamento vaccinale è idoneo ad assicurare la migliore tutela della salute della persona ricoverata.

Vanno verificate le DAT e sentiti i familiari e se tutti concordano si procede a vaccinazione con semplice comunicazione al dipartimento di prevenzione sanitaria competente per territorio [VEDI MODULO CONSENSO di cui alle *“Raccomandazioni per l'organizzazione della campagna vaccinale contro SARS-CoV/COVID-19 e procedure di vaccinazione”* redatte dal Ministero della Salute e inviate con nota Prot. n. 42164 del 24/12/2020, che riportano in allegato la **documentazione per il consenso informato** redatta dal Gruppo di Lavoro dell'Osservatorio buone pratiche sulla sicurezza nella sanità di Age.Na.S.]

Se i parenti si oppongono il direttore sanitario, o il responsabile medico della struttura in cui l'interessato è ricoverato o, in difetto, il direttore sanitario dell'ASL o suo delegato, può ricorrere al giudice tutelare. **[VEDI MODULO PER RICORSO AL GT].**

d) Soggetto incapace privo di tutore/ads (o tutore/ads irreperibile) e con

familiari/parenti irreperibili o indisponibili: il direttore sanitario, o il responsabile medico della struttura in cui l'interessato è ricoverato o, in difetto, il direttore sanitario dell'ASL o suo delegato, devono procedere nell'espressione del consenso

documentando che il soggetto è incapace di esprimere il consenso

documentando che i familiari sono irreperibili o indisponibili

accertando e documentando che il trattamento vaccinale è idoneo ad assicurare la migliore tutela della salute della persona ricoverata

In questo caso occorre chiedere convalida al giudice tutelare [VEDI MODULO CONSENSO PER CONVALIDA DEL GT].

Più nel dettaglio si precisa che:

1) Se il soggetto è incapace ed è stato nominato un tutore o amministratore di sostegno **il responsabile della struttura deve cercare per almeno 48 ore il tutore/ads documentando le ricerche effettuate.**

Se il tutore/ads è reperibile spetta a lui esprimere il consenso

Se il tutore/ads è irreperibile per 48 ore, il direttore sanitario o responsabile medico o direttore sanitario della ASL o suo delegato, assume ex lege la funzione di amministratore di sostegno dell'interessato.

2) **In tale caso** il direttore sanitario o responsabile medico o direttore sanitario della ASL o suo delegato **NON è un amministratore di sostegno, non deve prestare giuramento né deve rendicontare la sua attività gestoria che si riduce alla prestazione del consenso per la vaccinazione anti COVID-19.**

3) I familiari sono da sentire sempre, ai sensi del comma 3 dell'art. 5 del D.L. 1/2021, "*ove già noti*": vanno sentiti il coniuge, la persona parte di unione civile o stabilmente convivente o, in difetto, il parente più prossimo entro il terzo grado¹, prima di prestare il consenso.

E' sufficiente sentire un solo parente, quello più prossimo tra quelli entro il terzo grado.

Devono essere sentiti tanto nel caso in cui ci sia un tutore/ads (che provvederà a sentirli) quanto nel caso in cui il tutore/ads non ci sia o sia irreperibile (in questo caso li sente il direttore sanitario o responsabile medico o direttore sanitario della ASL o suo delegato).

Va documentato l'esito del colloquio e la volontà espressa dal parente

4) Il direttore sanitario, o il responsabile medico della struttura in cui l'interessato è ricoverato o, in difetto, il direttore sanitario dell'ASL o suo delegato, non possono esprimere il consenso **in difformità dalla volontà dell'interessato (espressa di persona ove possibile oppure nelle DAT)**

Qualora difettino volontà attuali o anticipate, il direttore sanitario, o il responsabile medico della struttura in cui l'interessato è ricoverato o, in difetto, il direttore sanitario dell'ASL o suo delegato, non possono esprimere il consenso in difformità da quella dei familiari.

5) In caso di dissenso dei familiari (comma 4), il direttore sanitario o responsabile medico o direttore sanitario della ASL o suo delegato possono richiedere di essere autorizzati a effettuare **comunque** la vaccinazione con **RICORSO** al giudice tutelare, ai sensi dell'art. 3, comma 5 della legge 219/2017. **[VEDI MODULO PER RICORSO AL GT].**

6) Qualora non sia stato nominato alcun tutore o ads, e in assenza di Disposizioni Anticipate di Trattamento e di irreperibilità o in mancanza dei parenti (comma 5), il consenso al trattamento vaccinale viene sottoscritto dal direttore sanitario, responsabile medico o direttore sanitario della ASL o suo delegato. Tale consenso va **COMUNICATO**

IMMEDIATAMENTE, per la convalida, al Giudice Tutelare competente per territorio sulla struttura stessa, unitamente alla documentazione comprovante la sussistenza dei presupposti di cui ai commi 1, 2 e 3, attraverso posta elettronica certificata, dalla direzione della struttura in cui l'interessato è ricoverato.

Tale consenso deve essere convalidato dal Giudice Tutelare prima di procedere alla vaccinazione. [**VEDI MODULO CONSENSO PER CONVALIDA DEL GT**].

7) Dal momento della trasmissione via pec della richiesta di convalida il direttore sanitario, responsabile medico o direttore sanitario della ASL o suo delegato la struttura residenziale, che ha trasmesso la richiesta, deve attendere il provvedimento del giudice tutelare per un massimo di 96 ore.

Se nelle 96 ore arriva il decreto di convalida si può procedere immediatamente alla vaccinazione. Viceversa se nelle 96 ore arriva un provvedimento di diniego della convalida non si può procedere alla vaccinazione.

I gradi di parentela si contano risalendo verso il capo-stipite comune: ogni parentela è un grado. Tra padre e figlio c'è parentela di primo grado;

tra fratelli c'è parentela di secondo grado (figlio, padre, figlio);

tra nonno e nipote, parentela di secondo grado;

tra cugini parentela di quarto grado.

Se dopo le 96 ore non arriva alcun decreto di convalida il consenso espresso dal direttore sanitario, responsabile medico o direttore sanitario della ASL o suo delegato diventa definitivo e si può procedere alla vaccinazione.

N.B. Passate le 96 ore qualunque provvedimento arrivi dal giudice tutelare (anche di diniego della convalida) è privo di efficacia.

8) Va ricordato che l'inabilitato (persona a cui è stato nominato un curatore) esprime direttamente il consenso (come previsto dal comma 4 art. 3 legge 219/2017).

Pertanto, benché il DL 1/2021 richiami anche la figura del curatore si deve ritenere che il

curatore interverrà solo nell'assistenza al ricoverato per aiutarlo ad adottare una scelta sulla vaccinazione.

In conclusione i **direttori sanitari o i responsabili medici delle strutture e in loro assenza i direttori sanitari delle ASL o i delegati si dovranno rivolgere al giudice SOLO nei casi A) e B) seguenti:**

A) per chiedere la convalida del consenso da loro espresso in assenza di tutore/ads e di parenti (COMMA 5 ART. 5 D.L. 1/21) [VEDI MODULO CONSENSO PER CONVALIDA DEL GT].

La comunicazione avviene attraverso posta elettronica certificata, indicando quale oggetto della PEC la seguente dicitura: **“CONVALIDA CONSENSO VACCINO ANTI COVID-19 ex art 5 DL 1/21 per x C.F. xxx”**, agli indirizzi di seguito indicati:

- STRUTTURE CHE AFFERISCONO AL TRIBUNALE DI FIRENZE:

Indirizzo PEC: **prot.tribunale.firenze@giustiziacert.it**

B) per proporre ricorso contro il dissenso dei parenti (ART. 3 COMMA 5 L. 2019/17 e COMMA 4 ART. 5 D.L. 1/21 [VEDI MODULO PER RICORSO AL GT].

C) Se invece il tutore/ads, o in loro assenza, il direttore sanitario, responsabile medico o direttore sanitario della ASL o suo delegato, accertato che il trattamento vaccinale è idoneo ad assicurare la migliore tutela della salute della persona ricoverata, esprimono il consenso in conformità alle DAT o alla volontà espressa dai parenti, **non si deve trasmettere nulla al giudice tutelare:** va fatta solo una comunicazione al dipartimento di prevenzione sanitaria competente per territorio.